

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

Vista la proposta di legge n. 66, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Volpini, concernente “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”, nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Romina Gualtieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 1 luglio 2016;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 4 luglio 2016;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
  - a) considerate le limitate dotazioni organiche delle UMEA andrebbe prevista la possibilità di convenzione con i servizi degli Ambiti sociali;
  - b) va prevista l'incompatibilità tra il beneficio economico della Vita Indipendente con altri servizi analoghi erogati da Regione e Comuni (es. il SAD o il trasporto disabili).

Il Vice Presidente  
Liana Serrani

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

*(Seduta del 19 aprile 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 66 ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Volpini, concernente: "Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità", nel testo presentato dai proponenti;  
Udito il relatore Diego Mancinelli nella seduta n. 11 del 19 aprile 2017;  
Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;  
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;  
Viti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:
  - a) all'articolo 1, comma 2, la parola "assistenziali" è sostituita delle seguenti: "all'autonomia individuale";
  - b) l'articolo 4 è soppresso.

**LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 66 ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Volpini “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità” trasmessa dalla IV Commissione referente in data 6 giugno 2018 per l’espressione del parere ex articolo 91 comma 3 del Regolamento interno;

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 178 del 13 giugno 2018;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91 comma 3 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria  
sulla proposta di legge n.66/2016 “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle  
persone con disabilità”, approvato dalla IV Commissione assembleare permanente.  
(art. 3 te , l.r. n. 3/2015 e art. 84, co. 3 R.I.)

**Art. 1**  
(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**  
(Progetti personalizzati di vita indipendente)

L'articolo definisce le azioni sostenute dalla Regione attraverso la realizzazione di progetti.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa a carico del bilancio regionale, corrente e continuativa.

Per l'annualità 2019 la spesa è nei limiti dell'autorizzazione indicata all'articolo 10 pari complessivamente ad euro 1.300.000,00 la cui copertura è assicurata dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020 come di seguito indicato:

Anno	spesa		copertura			Stanz. Capitolo alla data di approvazione
	Importo	Missione/ programma/ capitolo	missione	programma	capitolo	
2019	Quota parte di euro 1.010.000,00	Missione 13 progr. 01 capitolo da istituire	Missione 13	1	2130110423	13.365.000,00
	Quota parte di euro 290.000,00	Missione 12 progr. 02 capitolo da istituire	Missione 12	2	2120210063	290.000,00
2020 e successivi	Autorizzata con legge di bilancio e risorse statali					

**Art. 3**  
*(Destinatari)*

L'articolo definisce i requisiti dei destinatari.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**  
*(Assistente personale)*

L'articolo definisce la figura dell'assistente personale; definisce, inoltre le modalità per la formazione di questa figura, la quale è realizzata, per quanto compatibile, nell'ambito della programmazione in materia di formazione professionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**  
*(Predisposizione e valutazione dei progetti)*

L'articolo definisce le modalità per la predisposizione dei progetti di vita indipendente, nonché il soggetto cui compete la valutazione degli stessi.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**  
*(Compiti della Regione)*

L'articolo stabilisce le competenze della Giunta regionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**  
*(Comitato tecnico regionale per la vita indipendente)*

L'articolo prevede l'istituzione di un Comitato tecnico e le procedure per la sua costituzione. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito.

**Invarianza** l'articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**  
*(Clausola valutativa)*

L'articolo definisce il soggetto che deve predisporre la relazione sullo stato di attuazione della legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 9**  
(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone sui tempi di attuazione della legge in sede di prima applicazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 10**  
(Disposizione finanziaria)

L'articolo autorizza la spesa per l'anno 2019 stabilita nel limite massimo complessivo di euro 1.300.000,00 la cui copertura è garantita come di seguito specificato:

**Effetti finanziari:**

Anno	spesa		copertura			Stanz. Capitolo alla data di approvazione
	Importo	Missione/ programma/ capitolo	missione	programma	capitolo	
2019	1.010.000,00	Missione 13 progr. 01 capitolo da istituire	Missione 13	1	2130110423	13.365.000,00
	290.000,00	Missione 12 progr. 02 capitolo da istituire	Missione 12	2	2120210063	290.000,00
2020 e successivi	Autorizzata con legge di bilancio e risorse statali					

Comma 3: rinvia l'autorizzazione di spesa per gli anni successivi alle relative leggi di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 in quanto legge a carattere continuativo, non obbligatoria per risorse regionali con l'integrazione di eventuali risorse statali previa verifica della coerenza delle finalità dell'eventuale trasferimento.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 66/2016

Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI  
ANALISI

CONTENUTI

**Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale**

Il quadro normativo europeo di riferimento è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall'Assemblea generale ONU il 13 dicembre 2006), ratificata con legge del 3 marzo 2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"; dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità dell'Unione Europea.

L'intervento normativo recepisce i principi contenuti nella Convenzione, volti a porre la vita indipendente e la libertà di scelta in stretta connessione con l'inclusione delle persone con disabilità nella società. In particolare l'articolo 19 della stessa Convenzione prevede, infatti, che gli Stati membri riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottino misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società.

**Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali**

La disciplina della vita indipendente prevede un intervento di politica sociale riconducibile alla materia dei "servizi sociali", quindi materia di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 30 dicembre 2011, n. 6999, ha precisato che la Corte Costituzionale (cfr. sentenza del 4 luglio 2008, n. 251) "ha riconosciuto che il sistema di tutela delle persone con disabilità trova base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati e si ispira alle disposizioni comunitarie e internazionali contenute, in particolare, all'articolo 13, della convenzione citata. Al riguardo la Corte osserva che "il sistema è tuttavia connotato dalla concreta

	<p>valutazione anche di altri interessi, tra i quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla tutela prescelta” e che la Convenzione “recepisce un sistema di tutela delle persone disabili che sia, però, in concreto compatibile con altri interessi che non possono essere pretermessi e che devono essere, invece, bilanciati con quello, superiore, alla tutela ottimale delle medesime persone”. La Corte ritiene, pertanto, che il legislatore, nell'adozione “delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, alla stregua degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, possa graduare l'adozione delle stesse in vista dell'attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.”.</p> <p>La Corte precisa, inoltre, che “è chiaro quindi che tra gli interessi da bilanciare possa ricomprendersi, oltre a quello alla parità di trattamento di tutti i richiedenti, anche quello posto dai limiti di bilancio dell'amministrazione, peraltro correlato al primo, il quale costituisce un limite, ammissibile e ragionevole, al riconoscimento della misura piena del contributo richiesto in relazione al progetto proposto”.</p> <p>Tra le norme statali l'intervento normativo incide sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, la quale è norma di riferimento, anche se le finalità della legge sono molte diverse da quelle previste per la vita indipendente; con legge 2 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure a sostegno di persone con handicap grave”, il legislatore è però intervenuto su tale punto inserendo la lettera l ter) al comma 2 dell'articolo 39 della legge 104/1992, che dà alle regioni la possibilità, tra l'altro, di prevedere norme “per garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici”.</p> <p>L'intervento normativo incide, inoltre, sulla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale, in quanto legata all'assetto centralistico dello Stato, sembra in larga parte vanificata con la modificazione del titolo V della Costituzione.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>L'intervento normativo in esame incide sull'articolo 4, comma 5, dello Statuto regionale, che recita: la Regione “Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente</p>



	<p>svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.”; incide, inoltre, sull'articolo 5 che recita “La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili....”.</p>
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	<p>L'intervento normativo in esame incide sulla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità”; sul regolamento regionale 2 novembre 1998, n. 52 “Criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18”.</p>
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	<p>La proposta di legge n. 66/2016 utilizza la tecnica della novella legislativa.</p>
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	